



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico*

D.M. n.850 del 27/10/2015

“Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

Articolo 1

(Oggetto, finalità e definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a. Legge: la legge 13 luglio 2015, n. 107;
 - b. Testo Unico: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni;
 - c. Comitato: il comitato per la valutazione dei docenti di cui all’articolo 11, comma 4, del Testo Unico.

2. Il presente decreto individua, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della Legge, gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova.

3. Il periodo di formazione e prova assolve alla finalità di verificare le competenze professionali del docente, osservate nell'azione didattica svolta e nelle attività ad essa preordinate e ad essa strumentali, nonché nell'ambito delle dinamiche organizzative dell'istituzione scolastica.

4. Le attività di formazione sono finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli standard professionali richiesti. Dette attività comportano un impegno complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle attività di formazione di cui all'articolo 1, comma 124 della Legge, e rivestono carattere di obbligatorietà.

Articolo 2

(Personale docente tenuto al periodo di formazione e di prova)

1. Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova:

- a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
- b. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;

c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.

2. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

Omissis

IL MINISTRO
Stefania Giannini